

Civile Ord. Sez. 1 Num. 7553 Anno 2018

Presidente: TIRELLI FRANCESCO

Relatore: CAMPESE EDUARDO

Data pubblicazione: 27/03/2018

### ORDINANZA

sul ricorso n.r.g. 23895/2013 proposto da:

A.I.A. COSTRUZIONI s.r.l. (p. iva. 00132110875), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ing. Tommaso Ursino, e del Vice Presidente, ing. Flavio Stella, con sede in Catania, al viale V. Veneto n. 90, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avvocato Giuseppe Aliquò, col quale elettivamente domiciliato in Roma, alla via Sabotino n. 12, presso lo studio dell'Avv. Luca Savini.

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI PORDENONE (cod. fisc. 80002150938), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avvocati Fulvia Bressan e Paolo Voltaggio, coi quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via Fontanella Borghese n. 72.

ces  
112  
2018

Flavio

- controricorrente -

e

MONTINI ALESSANDRA e NATALUCCI UMBERTO.

- intimati -

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI TRIESTE depositata il 29/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Umberto de Augustinis, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il primo motivo di ricorso rigettandosene il secondo.

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**


1. Il Tribunale di Pordenone, adito da Alessandra Montini ed Umberto Natalucci, condannò, in solido tra loro, il Comune di Pordenone e la s.p.a. A.I.A. Costruzioni in liquidazione al risarcimento dei danni arrecati ad un fabbricato di proprietà dei primi dalle modalità imperite ed imprudenti con le quali erano stati progettati ed eseguiti dalla menzionata società, su di un fondo municipale attiguo a quell'immobile, i lavori di costruzione di un parcheggio pubblico sotterraneo commissionatile dall'ente.

2. La Corte di appello di Trieste, decidendo sui gravami proposti, con autonome citazioni, dai predetti convenuti, respinse integralmente quello della s.p.a. A.I.A. Costruzioni in liquidazione ed accolse parzialmente quello del menzionato comune, e condannò l'indicata società «a rivalere il Comune di Pordenone di tutte le somme versate in favore degli appellati Montini e Natalucci in esecuzione della sentenza impugnata e della presente sentenza».

2.1. Per quanto ancora di interesse, quella corte ritenne che: i) «Esclusa la tesi della preesistenza, la diretta derivazione causale dei lavori di scavo con il danno lamentato dai proprietari del fabbricato non può essere messa in dubbio per due circostanze decisive: a) la contiguità dei fondi, evidenziata dal materiale fotografico e planimetrico; b) la situazione di



vasta e profonda modifica del terreno di fondazione del fabbricato degli appellati non poteva essere stata causata da antecedenti lavori fognari... ovvero da altri interventi edilizi di tenue dimensione ed a livello di superficie, ma solo dalla movimentazione dell'edificio, sottoposto ad una prima turbativa dalla malaccorta lavorazione dei diaframmi di fondazione nell'autunno del 2012, aggravatasi nell'inerzia della sospensione dei lavori, ripresi con un emungimento delle acque provenienti dalla roggia sotterranea, caratterizzato da un approccio deciso allo svuotamento, scelta opportuna per una migliore esecuzione dei lavori, ma che doveva essere accompagnata da un'indagine sugli edifici vicini, in particolare di quello nel quale si sapeva che si erano verificati dei danni, proprio a causa dell'esecuzione dei lavori di scavo»; ii) la responsabilità dell'appaltatore fosse «resa manifesta dall'imprudenza con la quale non si era approfondito il progetto originario, impreciso sulla collocazione della vecchia condotta e dichiaratamente lacunoso sulle analisi idrogeologiche demandate a future verifiche della composizione del terreno, in particolare sul lato del fondo degli appellati, al fine di eseguire a regola d'arte la delicata opera di fondazione nel sottosuolo profondo»; iii) «la totale omissione di qualsiasi precauzione e sondaggio del terreno, nemmeno chiedendo al committente specifica variante qualora l'indagine geologica fosse stata troppo complessa per la struttura aziendale dell'appaltatore, è stato l'unico fattore causale della rotazione dell'edificio per assestamento del terreno di fondazione con i danni del fabbricato perfettamente evincibili dal materiale fotografico allegato all'elaborato peritale»; iv) «al di là della conclamata colpa generica, l'appellante [s.p.a. A.I.A. Costruzioni in liquidazioni. *Ndr*] neppure si confronta con la responsabilità aggravata ex art. 2050 cod. civ. ... sicuramente applicabile alle opere di profondo scavo e vasta alterazione dei luoghi preesistenti, quali l'opera pubblica in esame»; v) altrettanto manifesta fosse la responsabilità, ex art. 2043 cod. civ., del comune committente, per aver approvato e consegnato, per l'esecuzione dell'opera pubblica di notevoli dimensioni ed impatto ambientale, un progetto lacunoso che imponeva nuove indagini che l'impresa appaltatrice non svolse ed il



direttore dei lavori non impose, ignorando totalmente l'impatto sull'edificio che sapeva danneggiato dall'aggressivo emungimento delle acque freatiche; vi) non fosse configurabile alcuna responsabilità concorsuale del Natalucci, invocata dagli appellanti; vii) fosse meritevole di accoglimento la domanda di rivalsa proposta dal comune committente, fondata sugli obblighi contrattualmente assunti dall'impresa esecutrice dei lavori.

3. Per la cassazione di tale sentenza, resa il 29 agosto 2013 e non notificata, propone ricorso la A.I.A. Costruzioni s.r.l. (ragione sociale così modificata, da s.p.a., giusta verbale di assemblea straordinaria del 12 dicembre 2012), affidandosi a due motivi e precisando che «il ricorso viene notificato ai sigg.ri Alessandra Montini ed Umberto Natalucci esclusivamente ai fini del litisconsorzio processuale, non comportando alcuna censura per i capi di sentenza che hanno statuito sui diritti che sono stati loro riconosciuti». Resiste, con controricorso il Comune di Pordenone. Entrambe le parti suddette hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

4. Il primo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 della legge n. 109/1994, degli artt. 1655, 2043 e 2050 Codice civile (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)», critica, sostanzialmente, la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente anche la responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori benchè i danni lamentati dagli originari attori fossero dovuti alla sola erronea attività di progettazione riconducibile all'amministrazione comunale ed i cui difetti non erano dalla prima anticipatamente conoscibili.

4.1 Il secondo motivo, recante «Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento agli artt. 1362 e 1372 Codice civile», censura la decisione impugnata laddove ha accolto la domanda di rivalsa formulata dal Comune di Pordenone erroneamente ritenendola fondata sugli obblighi contrattualmente assunti dall'impresa esecutrice dei lavori.

5. Il primo motivo è complessivamente inammissibile per plurime ragioni.

5.1. Giova, in primo luogo, muovere dal rilievo che, come si è già detto, la A.I.A. Costruzioni s.r.l. ha espressamente precisato che «il ricorso viene notificato ai sigg.ri Alessandra Montini ed Umberto Natalucci esclusivamente ai fini del litisconsorzio processuale, non comportando alcuna censura per i capi di sentenza che hanno statuito sui diritti che sono stati loro riconosciuti». Nei loro confronti, dunque, vi è stata, innegabilmente, un'espressa acquiescenza alla sentenza per quanto riguarda i diritti ai medesimi riconosciuti.

5.1.1. Va poi sottolineato che la corte territoriale ha chiaramente ribadito, respingendo integralmente il gravame della menzionata società e, *in parte qua*, quello del Comune di Pordenone, la responsabilità di questi ultimi, in via solidale, nei confronti degli appellati alla stregua sia dell'art. 2043 che dell'art. 2050 cod. civ..

5.1.2. L'espressa acquiescenza della ricorrente alle statuizioni della sentenza di detta corte relative ai diritti in essa riconosciuti alla Montini ed al Natalucci, rende, allora, non più contestabile la statuizione di responsabilità di cui si è detto, ormai coperta dal formatosi giudicato interno.

5.2. Fermo quanto precede, il motivo in esame è volto a contestare la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente anche la responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori benchè i danni lamentati dagli originari attori fossero dovuti alla sola erronea attività di progettazione riconducibile all'amministrazione comunale ed in cui difetti non erano dalla prima anticipatamente conoscibili. Una siffatta intenzione emerge, limpida, da quanto riferito a pag. 27 del ricorso, laddove si legge (*cf.* righe 2 e ss.) che «Sul punto, dunque, l'esclusione della responsabilità del contraente privato determina la cassazione della sentenza senza rinvio, trattandosi di escludere la responsabilità della società ricorrente in ordine all'evento dannoso verificatosi», formulandosi la corrispondente richiesta in sede di conclusioni del ricorso (*cf.* pag. 36).

5.2.1. Rileva, però, il Collegio che, nel giudizio di risarcimento del danno, la controversia insorta tra più convenuti coobbligati in solido circa



l'individuazione del soggetto responsabile in via esclusiva o prevalente dell'illecito dal quale l'attore assume di avere risentito ragione di danno, si configura, sul piano processuale, come causa dipendente dalla controversia concernente la definizione dei rapporti che legano detti condebitori solidali al creditore comune, e, come tale, assoggettata al regime della conservazione necessaria del litisconsorzio instaurato nella precedente fase di giudizio, in virtù di quanto stabilito dall'art. 331 cod. proc. civ., il cui ambito di applicazione non è circoscritto alle cause "inscindibili", ma si estende anche a quelle "tra loro dipendenti" (cfr. Cass., S.U., n. 3074 del 2003; Cass. n. 19584 del 2013). Ne consegue, logicamente, che il giudicato interno formatosi (nella controversia "principale") sull'acclarata responsabilità, nei confronti della Montini e del Natalucci, della A.I.A. Costruzioni s.r.l. e del Comune di Pordenone circa i danni subiti dal fabbricato dei primi a causa delle modalità imperite ed imprudenti con le quali erano stati progettati ed eseguiti dalla menzionata società, su di un fondo municipale attiguo a quell'immobile, i lavori di costruzione di un parcheggio pubblico sotterraneo commissionatili dall'ente, osta alla possibilità di ridiscutere, in questa sede, sebbene anche solo in relazione ai rapporti tra i suddetti originari convenuti, circa l'esclusività, o meno, della responsabilità di uno (il Comune di Pordenone) nei confronti dell'altra (l'odierna A.I.A. Costruzioni s.r.l.), posto che, nei rapporti interni, la dichiarata (in via definitiva, per quanto detto prima) responsabilità solidale può essere "ripartita", non esclusa. E' noto, infatti, che, in tema di responsabilità solidale per fatto illecito imputabile a più persone, il vincolo di solidarietà che lega i coautori del fatto dannoso importa che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione anche da uno solo dei coobbligati, mentre la "diversa gravità delle rispettive colpe" e la "diseguale efficienza causale di esse" possono avere rilevanza unicamente ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili, e cioè ai fini dell'azione di regresso (cfr. Cass. n. 9167 del 2002; Cass. n. 3626 del 2017).

5.3. A quanto si è fin qui detto, deve poi aggiungersi che, come ripetutamente chiarito da questa Suprema Corte, l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli (art. 1176, comma 2, cod. civ.), è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale *nudus minister*, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo: in mancanza di tale prova, l'appaltatore è responsabile per i ritardi, le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (cfr. Cass. n. 23594 del 2017; Cass. n. 8016 del 2012; Cass. n. 821 del 1983).

5.3.1. Nella specie, le censure denunciate nel motivo in esame investono essenzialmente gli accertamenti in fatto (presenza di un tubo abbandonato; esistenza di diaframmi dannosi; oscillazioni della falda; imprevedibilità di cedimenti; abbassamento della falda; discontinuità del terreno) che la corte territoriale ha considerato ai fini delle sue già riportate statuizioni, e la stessa prospettata violazione di legge si basa e presuppone, in realtà, una loro diversa valutazione, censurabile - peraltro solo entro certi limiti - sotto il profilo del vizio di motivazione, secondo il paradigma previsto, per la formulazione di tale tipologia di vizio, dal riformato (ex art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., qui applicabile *ratione temporis*, atteso che la sentenza oggi impugnata risulta essere stata pubblicata il 29 agosto 2013.

5.3.2. In particolare, secondo il novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non è più configurabile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti; è, pertanto, denunciabile in Cassazione

solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (art. 111 Cost.), in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie in atti (*cf.*, *ex multis*, Cass., Sez. U., nn. 8053 e 8054 del 2014; Cass. n. n. 13928 del 2015, Cass. 23594 del 2017).

5.3.3. Nel caso concreto, non è certo ravvisabile il difetto di motivazione costituzionalmente rilevante, nel senso suindicato, avendo la corte territoriale recepito (come già il giudice di prime cure), con riferimento agli aspetti relativi agli accertamenti suindicati, le conclusioni del c.t.u.: il giudice del merito non è, per vero, tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (*cf.* Cass. n. 10668 del 2005; Cass. n. 12703 del 2015), dovendosi, peraltro, rimarcare che - nella specie - la sentenza impugnata espressamente riferisce (*cf.* pag. 16) che le tesi ivi esposte con il primo motivo di appello della A.I.A. Costruzioni s.r.l. e con la parte iniziale della prima censura proposta dal Comune di Pordenone erano già state esaminate dal c.t.u. in risposta alle osservazioni dei tecnici di parte.

5.3.4. Va poi sottolineato che la sentenza impugnata ha ritenuto, per quanto qui ancora di interesse, che: *i)* «Esclusa la tesi della preesistenza, la diretta derivazione causale dei lavori di scavo con il danno lamentato dai proprietari del fabbricato non può essere messa in dubbio per due circostanze decisive: *a)* la contiguità dei fondi, evidenziata dal materiale fotografico e planimetrico; *b)* la situazione di vasta e profonda modifica del terreno di fondazione del fabbricato degli appellati non poteva essere stata



causata da antecedenti lavori fognari... ovvero da altri interventi edilizi di tenue dimensione ed a livello di superficie, ma solo dalla movimentazione dell'edificio, sottoposto ad una prima turbativa dalla malaccorta lavorazione dei diaframmi di fondazione nell'autunno del 2012, aggravatasi nell'inerzia della sospensione dei lavori, ripresi con un emungimento delle acque provenienti dalla roggia sotterranea, caratterizzato da un approccio deciso allo svuotamento, scelta opportuna per una migliore esecuzione dei lavori, ma che doveva essere accompagnata da un'indagine sugli edifici vicini, in particolare di quello nel quale si sapeva che si erano verificati dei danni, proprio a causa dell'esecuzione dei lavori di scavo»; ii) la responsabilità dell'appaltatore era «resa manifesta dall'imprudenza con la quale non si era approfondito il progetto originario, impreciso sulla collocazione della vecchia condotta e dichiaratamente lacunoso sulle analisi idrogeologiche demandate a future verifiche della composizione del terreno, in particolare sul lato del fondo degli appellati, al fine di eseguire a regola d'arte la delicata opera di fondazione nel sottosuolo profondo»; iii) «la totale omissione di qualsiasi precauzione e sondaggio del terreno, nemmeno chiedendo al committente specifica variante qualora l'indagine geologica fosse stata troppo complessa per la struttura aziendale dell'appaltatore, è stato l'unico fattore causale della rotazione dell'edificio per assestamento del terreno di fondazione con i danni del fabbricato perfettamente evincibili dal materiale fotografico allegato all'elaborato peritale».

5.3.5. Si tratta, come è di tutta evidenza, di valutazioni di merito che, non presentando vizi logici e/o giuridici, sono insuscettibili di essere riconsiderate nel giudizio di legittimità. La ricorrente, invece, pur denunciando, apparentemente, violazione di legge della sentenza di secondo grado, lungi dal dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto ivi contenute debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, chiede in realtà alla Suprema Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione

del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello - non condivise e per ciò solo censurate - al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (*cf.*, tra le più recenti, Cass. 4 aprile 2017, n. 8758).

6. Il secondo motivo è fondato.

6.1. La corte territoriale, invero, ha accolto la domanda di rivalsa proposta dal comune committente così motivando: «Va, infine, accolta la domanda di rivalsa proposta dal comune committente palesemente fondata sull'obbligo contrattuale assunto dall'impresa esecutrice dei lavori di assumere su di sé gli eventuali danni a terzi rivalendone l'ente pubblico anche con polizza fideiussoria. Sul punto specifico non vi sono repliche specifiche della debitrice sicché non occorre indugiare oltre» (*cf.* pag. 26 della sentenza impugnata).

6.2. Così argomentando, però, la corte territoriale non ha spiegato quale sarebbe la pattuizione contrattuale che addosserebbe i danni *de quibus* interamente all'A.I.A. Costruzioni s.r.l.. Una siffatta indicazione sarebbe stata, invece, assolutamente necessaria, atteso che il tenore dell'art. 12 del capitolato speciale di appalto (il cui ultimo comma, riportato in ricorso, così recita: «L'appaltatore sarà obbligato a stipulare polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dell'opera, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o causa di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio»), nel descrivere il contenuto della garanzia fideiussoria richiamata nel riportato passaggio motivazionale, fa chiaramente salvi - così espressamente escludendoli dalla garanzia, ed evidentemente lasciandoli a carico del comune committente - i danni derivanti da errori di progettazione, nella specie definitivamente accertati dai giudici di merito.

6.2.1. Se è vero, dunque, che, nei confronti dei terzi danneggiati, la dichiarata (con statuizione ormai divenuta cosa giudicata, come si è detto in precedenza) responsabilità solidale del comune committente e dell'impresa esecutrice dei lavori non consente di distinguere ulteriormente le diverse causali dei danni arrecati ai primi, che potranno, perciò, pretendere l'integrale pagamento, indifferentemente, da uno qualsiasi dei debitori solidali, è parimenti innegabile che, nel successivo riparto, tra questi ultimi, del *quantum* di quegli stessi danni, come definitivamente liquidato nella decisione in esame, si dovrà verificare, specificamente indicandosene le corrispondenti clausole contrattuali, se, effettivamente, esso debba fare interamente carico, o meno, sulla società odierna ricorrente.

7. Il ricorso va, quindi, accolto in relazione al secondo motivo, dichiarandosene inammissibile il primo, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, per un nuovo esame della sola domanda di manleva proposta dal Comune di Pordenone nei confronti della A.I.A. Costruzioni s.r.l., e per la regolamentazione delle spese processuali di questa fase.

**P. Q. M.**

Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e ne accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, per un nuovo esame della sola domanda di manleva proposta dal Comune di Pordenone nei confronti della A.I.A. Costruzioni s.r.l., e per la regolamentazione delle spese processuali di questa fase.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile